

19096

21/11/2013  
Corteo Tribunale  
Napoli  
12/11/13



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, all'udienza del 5.11.2013, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 38430/12 R.G.L. per l'anno 2012 e vertente

TRA

[redacted] (C.F.: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted] alla via [redacted], rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Ferdinando Gelo ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Pozzuoli alla Trav. Moroder n. 3;

- ricorrente -

E

M.I.U.R. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro p.t, elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla via Diaz n. 11, rappresentato dal Dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Statale "[redacted]";

- resistente-

NONCHE'

ISTITUTO SUPERIORE "[redacted]", in persona del dirigente scolastico p.t., sito in Pozzuoli (Na), elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla via Diaz n. 11, rappresentato dal [redacted];

-resistente-

OGGETTO: impugnativa di sanzione disciplinare conservativa

Motivi in fatto ed in diritto della decisione

Con ricorso del 22.09.2011 [redacted] conveniva in giudizio il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché l'istituto Superiore [redacted] al fine di far dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare inflitta al ricorrente e, per l'effetto, ottenere l'annullamento del suddetto provvedimento disciplinare.

A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva in fatto di essere docente precario e che, nell'anno scolastico 2009/2010 era stato destinato ad un incarico di supplenza presso l'istituto Superiore [redacted] presso l'Istituto d'Istruzione Superiore Statale [redacted] di Napoli e presso l'Istituto Tecnico Commerciale [redacted] di Napoli.

Il giorno 16.03.2010, deduceva di essersi recato in mattinata presso l'Istituto [redacted] località Ponticelli, per svolgere il regolare orario di lezione e di essersi trattenuto anche il pomeriggio per partecipare alla riunione del

Consiglio di classe svoltasi dalle 14.45 alle 15.30.

Dovendo partecipare ad un Consiglio di classe fissato alle ore 15.10 presso l'Istituto "P. [redacted]", resi conto dell'impossibilità di essere puntuale all'impegno, contattava la prof.ssa [redacted], sua collega, per avvertirla della sua presenza in ritardo al Consiglio.

Il ricorrente prospettava, altresì, che, terminata la riunione presso [redacted] [redacted], tentava di raggiungere l'Istituto [redacted], ma lungo il tragitto era colpito da malore, attestato da referto medico, che lo costringeva a recarsi a casa.

Con nota del 16.03.2010, il Dirigente scolastico del [redacted] richiedeva al ricorrente di produrre entro due giorni documentata giustificazione dell'assenza, il quale vi ottemperava nei termini attestando la presenza al Consiglio di classe presso [redacted] ed il referto medico che lo costringeva al riposo per un giorno.

Nonostante tale documentazione, il Dirigente scolastico [redacted], con nota del 20.03.2010, procedeva alla contestazione degli addebiti, consistenti nell'essere stato assente ingiustificato al Consiglio di classe, nel non aver dato comunicazione dell'assenza, nel non aver dato valida giustificazione dell'assenza, nonostante il Collegio trimestrale esigeva la collegialità perfetta ed aveva priorità rispetto al Consiglio di classe al quale era stato presente il ricorrente.

Seguiva una dichiarazione spontanea del ricorrente agli addebiti, ma con nota del 17.05.2010, il Dirigente scolastico [redacted] comminava la sanzione disciplinare dell'ammonizione.

Sulla scorta di tali elementi in fatto, il ricorrente adduceva che la riunione del Consiglio di classe [redacted] si era, comunque, regolarmente tenuta, in quanto il collegio perfetto era stato costituito con la presenza [redacted]

Asseriva, inoltre, che l'assenza era stata pienamente giustificata dal concomitante impegno presso l'altro Istituto, oltre che dal malore improvviso sopraggiunto, tutti fatti documentati.

Infine, il ricorrente lamentava l'illegittimità del provvedimento a causa della decadenza dal potere disciplinare, attesa la non corrispondenza tra fatti contestati e fatti sanzionati.

Con memoria difensiva del 18.05.2012, si costituiva il M.I.U.R. e l'[redacted] a mezzo del dirigente scolastico [redacted] chiedendo il respingimento del ricorso.

A sostegno della propria difesa, il resistente Istituto deduceva che il concomitante impegno del ricorrente doveva essere comunicato al Dirigente scolastico con anticipo e che, comunque, il Consiglio presenziato dall'istante presso l'Istituto "[redacted]" doveva ritenersi secondario rispetto a quello in corso presso l'Istituto "[redacted]", in cui era necessaria la costituzione di un collegio perfetto.

Infine, il resistente deduceva di avere comminato la sanzione più blanda prevista dalla normativa.

All'udienza del 29.05.2012, alla presenza delle parti, veniva ammessa la prova richiesta in ricorso, assunta alla successiva udienza del 4.12.2012 con l'audizione della teste [redacted]

All'odierna udienza parte ricorrente si riportava la ricorso chiedendone l'accoglimento e la causa veniva decisa come da sentenza contestualmente letta in

udienza completa delle ragioni di fatto e di diritto.

\*\*\*\*\*

La domanda del ricorrente è fondata e merita accoglimento, con conseguente annullamento della sanzione disciplinare dell'ammonizione irrogata al ricorrente dall'Istituto convenuto con la determinazione del 17.05.2010.

Invero, dalla documentazione in atti nonché dall'istruttoria espletata in corso di causa deve ritenersi la sproporzione della sanzione disciplinare comminata al ricorrente, seppure questa consista nella forma meno afflittiva dell'ammonizione.

Prima di affrontare il merito della controversia, appare opportuno premettere che il procedimento che ha condotto alla comminazione della misura disciplinare ha rispettato tutte le formalità previste dalla normativa in materia.

Invero, va evidenziato che, ai fini di giudicare regolare il procedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare, è sufficiente che la contestazione in questione sia preventiva e che deve, poi, soddisfare due requisiti: deve avere sia il carattere dell'immediatezza (la cui mancanza è rilevabile anche d'ufficio dal giudice: cfr. Cass. 2 luglio 1992 n. 8121), per l'evidente ragione che un notevole lasso di tempo tra il fatto addebitato e la contestazione deprime per la scarsa gravità del primo, proprio perché inizialmente tollerato, e compromette le possibilità di difesa del lavoratore (cfr. Cass. 9 novembre 2000 n. 14551; Cass. 23 agosto 2000 n. 11038; Cass. 2 novembre 1998 n. 10940; Cass. 9 marzo 1995 n. 2762; Cass. 17 luglio 1992 n. 8722 ed altre); sia il carattere della specificità, ossia, pur senza essere necessariamente analitica, la contestazione deve contenere l'esposizione dei dati e degli aspetti essenziali della condotta materiale addebitata al lavoratore e posta a base del licenziamento (cfr. Cass. 27 febbraio 1995 n. 2238).

Nel caso in esame non è dato dubitare della sussistenza di tutti i requisiti evidenziati, non essendovi, peraltro, contestazioni tra le parti su tali aspetti della controversia.

Venendo al merito della contestazione, a fronte dell'addebito contestato al ricorrente, poi concretizzatosi nel provvedimento disciplinare inflitto, appaiono fondate e giustificate le argomentazioni addotte dal [redacted] per motivare l'assenza al Consiglio di classe del 16.03.2010 presso l'[redacted].

Ritiene questo Giudice che tali argomentazioni abbiano pieno valore esimente dall'obbligo del [redacted] di presenziare la riunione collegiale presso l'Istituto convenuto.

In tal senso, va evidenziato il valore probatorio circa i fatti per cui è causa costituito dall'attestazione rilasciata dal Dirigente "scolastico dell'Istituto [redacted] [redacted], il certificato medico a firma del [redacted], nonché la deposizione della teste [redacted].

Quanto al primo documento, parte ricorrente ha prodotto tempestivamente una attestazione proveniente dal Dirigente scolastico della [redacted] con la quale si dava atto della presenza del ricorrente in data 16.03.2010 presso l'Istituto dalle ore 14.45 alle ore 15.30 al fine di presenziare al Consiglio della 2 A Arte Bianca (cfr. doc. n. 5 produzione di parte ricorrente).

In riferimento al secondo documento menzionato, appare idoneo sostegno alle argomentazioni addotte dal ricorrente, non smentite da altro fatto o atto di segno contrario.

Né, in senso inverso, possono condividersi le deduzioni del resistente, secondo il

7

quale la comunicazione del ricorrente dell'assenza al Consiglio ben poteva essere effettuata tempestivamente, atteso che lo stesso *"era riuscito, nello stesso intervallo di tempo, a raggiungere il proprio medico, che lo ha visitato e messo a riposo"* (in tal senso, memoria difensiva capo 16).

Invero, l'assunto di parte resistente, come formulato, vorrebbe dare priorità ad una comunicazione di disdetta da un impegno lavorativo rispetto ad un malanno improvviso. Argomentazione che non può essere condivisa dallo scrivente stante quanto emerge dalla documentazione medica in atti.

Infine, le deduzioni poste a fondamento del ricorso introduttivo hanno trovato pieno conforto anche nella prova testimoniale assunta all'udienza del 4.12.2012.

La teste prof.ssa [redacted], infatti, dichiarava *"ricordo che circa 10-15 minuti prima dell'inizio dei [redacted] il prof. [redacted] mi chiamò per avvertirmi che era impossibilitato in quanto impegnato presso l'altro Istituto Scolastico di Ponticelli. Io ho avvisato la [redacted] della telefonata. [redacted] dispose immediatamente la sostituzione del [redacted] e con la [redacted]. La seduta si svolse regolarmente"*.

Sulla scorta di tali elementi deve ritenersi privo di rilievo disciplinare la condotta del ricorrente e, pertanto, sproporzionata la sanzione disciplinare inflitta.

Ma prima ancora di valutare la rilevanza disciplinare di un dato comportamento occorre verificare se il comportamento preteso sia esigibile o meno.

Il concomitante impegno lavorativo presso altra scuola ove il ricorrente pure esercitava le sue mansioni già incidono sull'aspetto relativo all'esigibilità della presenza in entrambi gli istituti scolastici posti, peraltro, a distanza considerevole l'uno dall'altro (per giungere a Pozzuoli da Ponticelli occorre attraversare tutta la città di Napoli, notoriamente con traffico intenso, peraltro, in orario di punta).

Inoltre, non possono certo condividersi, sul punto, le argomentazioni svolte dall'Istituto resistente circa la priorità che il ricorrente avrebbe dovuto attribuire alla riunione in corso presso il [redacted]" soltanto perché necessitava della costituzione di un collegio perfetto.

Infatti, se è vero, come è risultato dall'istruttoria, che la Preside dell'Istituto [redacted] provvedeva tempestivamente a sostituire il ricorrente facendo ricorso ad altra prof.ssa, [redacted], al fine di costituire regolarmente il collegio, si può dedurre che nessuna forma di indispensabilità può attribuirsi alla presenza del ricorrente al Consiglio e, quindi, che nessuna priorità in concreto aveva il Consiglio di classe del [redacted] su quello in corso presso il [redacted]

Infine, priva di fondamento è l'ulteriore argomentazione svolta dall'Istituto resistente circa l'adozione della misura disciplinare meno afflittiva nei confronti del Travaglione.

Infatti, la natura più blanda e di minore rilievo, attribuita dalla normativa in materia, alla ammonizione non giustifica la sua inflizione con maggiore facilità, ma richiede sempre e comunque che la sanzione disciplinare sia comminata solo nei confronti di un addebito rilevante di natura disciplinare che non trovi una superiore giustificazione.

Invero, le sanzioni disciplinari sono rette dal principio della proporzionalità tra fatto e misura inflitta. A tal fine, *"la valutazione della proporzionalità tra il comportamento illecito del lavoratore ed il licenziamento disciplinare irrogato si deve fondare su una verifica di fatto che deve essere condotta non in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, inquadrando l'addebito"*

nelle specifiche modalità del rapporto e tenendo conto non solo della natura del fatto contestato e del suo contenuto oggettivo ed intenzionale ma anche di tutti gli altri elementi idonei a consentire l'adeguamento della disposizione normativa dell'art 2119 c.c. alla fattispecie concreta" (in questo senso, Cass. Sez. lav n° 7188/2001, n° 5633/2001, n° 7462/2002, n°8107/2002).

Tutte le motivazioni dedotte e provate dal ricorrente a fondamento dell'assenza dalla riunione del Consiglio [redacted], consentono di ritenere insussistente "con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto" il rilievo disciplinare dei fatti posti a fondamento della misura inflitta.

Sulla scorta di tali motivazioni, la sanzione disciplinare deve essere annullata perché il fatto addebitato non viola alcuna norma disciplinare e ciò assorbe ogni ulteriore questione.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

**P. Q. M.**


Il Giudice Unico della sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, nella causa vertente [redacted] contro il MIUR – Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e l'Istituto Scolastico Superiore [redacted] iscritta al R. G. n. 38430/2011, definitivamente pronunciando e assorbita ogni altra domanda, così provvede:

a) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'annullamento della sanzione disciplinare dell'ammonizione irrogata al ricorrente dal Dirigente scolastico dell'Istituto Scolastico superiore [redacted] con la nota prot. Ris. N. 178 del 17.05.2010;

b) condanna l'Istituto [redacted] al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, in favore dell'avv. Ferdinando Gelo, dichiaratosi antistatario.

Napoli, li 5.11.2013



Il Giudice  
Dr. Federico Bile,



Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T. Dr. Mario Ciccarelli

**Tribunale di Napoli**  
**Sezione Lavoro e Previdenza**

Il sottoscritto cancelliere attesta che la presente sentenza è stata  
promulgata e resa pubblica all'udienza del 05-11-2013  
06-11-2013  
Il Cancelliere



191254 LUCCHINO